

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1967

Disposizioni in materia di circolazione monetaria di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 13 dicembre 1963, n. 1775, fu prorogata tra l'altro, al 31 dicembre 1966 la facoltà della Zecca, su autorizzazione del Ministro del tesoro, a continuare ad avvalersi di operai dell'Officina Carte-valori dell'Istituto poligrafico dello Stato nonchè di quelli della Banca d'Italia, fino al limite massimo di 50 unità stabilito con l'articolo 4 della legge 21 novembre 1957, n. 1141.

Per consentire alla Zecca di intensificare al massimo la propria attività lavorativa appare indispensabile assicurarle la necessaria disponibilità di mano d'opera. Si ravvisa pertanto opportuno rinnovare per un biennio almeno la facoltà di far distaccare — come si è praticato in anni precedenti — presso il detto Stabilimento operai dell'Officina Carte-valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, consentendo anche di far ricorso, ove occorre, a quelli della Banca d'Italia, fermo restando il limite di 50 unità stabilito con

l'articolo 4 della surrichiamata legge 21 novembre 1957, n. 1141, e con l'osservanza di ogni altra norma contenuta nella legge stessa, anche per quanto riguarda la copertura della spesa.

Si è perciò predisposto l'unito disegno di legge che è inteso a prorogare al 31 dicembre 1968 la facoltà sopra richiamata previa la stipula delle convenzioni con gli enti interessati, ai fini del rimborso delle competenze spettanti agli operai distaccati.

Nessun maggiore onere deriverebbe al bilancio dello Stato, atteso che gli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo di spesa del Ministero del tesoro appaiono sufficienti a provvedere ai rimborsi di cui sopra si è fatto cenno.

Con la stessa legge (art. 3) il Ministro del tesoro viene autorizzato ad emanare nuove norme intese a disciplinare i servizi relativi ai biglietti a debito dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fino al 31 dicembre 1968 la Zecca può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, ad avvalersi di operai della Officina Carte-valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, nonchè di quelli della Banca d'Italia, entro il limite massimo di 50 unità.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite Convenzioni con gli Enti suddetti per regolare il rimborso delle competenze spettanti agli operai distaccati presso la Zecca ai sensi dell'articolo precedente, nonchè ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato altresì ad emanare nuove norme regolamentari sul servizio dei biglietti a debito dello Stato.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.